



**COMUNE DI PARONA**  
Provincia di Pavia

Prot. 3120

ORDINANZA N° 3 DEL 21.04.2026

**Oggetto: Ordinanza per pulizia aree incolte, taglio rami ed alberi in proprietà private interferenti con la sede ferroviaria.**

IL SINDACO

VISTA la comunicazione di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane pervenuta al protocollo dell’Ente in data 10 aprile 2026 protocollo n. 2804, con la quale veniva richiesta l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, della pulizia di aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RILEVATO che RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha segnalato che in occasione di recenti eventi naturali, nonché degli analoghi eventi verificatisi anche in passato, la presenza di incendi provenienti dai terreni in fregio ai binari nonché la caduta di vegetazione hanno già causato gravi effetti sul servizio ferroviario;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

VISTI gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

DATO ATTO che tali opere sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

## ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Parona, nell'ambito delle proprie fasce di rispetto, di provvedere entro 60 giorni dal presente provvedimento:

- 1) Al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario.
- 2) A rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- 3) A pulire le aree incolte con presenza di erba secca o di ogni altro materiale combustibile per prevenire il rischio da incendio;
- 4) Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

## DISPONE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 38 e 63 del DPR n. 753/1980;
- La Polizia Locale di Parona ed a chiunque spetti, è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile e resta valida finché la ferrovia sarà in esercizio sul territorio del Comune di Parona o muteranno i vigenti riferimenti normativi.

## CONVIENE

Che:


- la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Parona e che alla stessa sia data immediata esecuzione;
- copia della presente ordinanza, essendo i suoi destinatari indeterminati, venga pubblicizzata anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune oltre che mediante affissione di manifesti in paese;
- copia della presente ordinanza sia notificata, ciascuno per le rispettive competenze:
  - All'Ufficio di Polizia Locale;
  - Alla Prefettura di Pavia – Ufficio Territoriale del Governo
  - A RFI - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso;

- ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e segg. del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

  
**IL SINDACO**  
(Massimo Bovo)



